



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Ordinanza n. 1126**

Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione dell'isola di Mayotte della Repubblica Francese colpita dal ciclone tropicale chiamato "CHIDO".

### **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera l), e l'articolo 29, commi 1 e 3;

**VISTA** la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

**CONSIDERATO** che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

**CONSIDERATO** che a partire il 14 dicembre un ciclone tropicale chiamato "CHIDO" ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica Francese, portando forti piogge, venti intensi e mareggiate che hanno causato gravi danni alla popolazione locale;

**CONSIDERATO** che i predetti eventi calamitosi hanno provocato il decesso di numerose persone, numerosissimi dispersi, l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alla rete dei servizi essenziali;

**TENUTO CONTO** che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONSIDERATO** che il 17 dicembre 2024 la Repubblica Francese ha richiesto l'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dagli eventi in argomento;

**CONSIDERATE** le offerte di assistenza alla Repubblica Francese presentate da parte del Governo italiano tramite il Sistema common emergency communication and information system (CECIS) dell'Unione europea;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2024 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 14 dicembre 2024 hanno colpito l'isola di Mayotte della Repubblica Francese";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante: "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

## **DISPONE**

### **Articolo 1 (Iniziative urgenti di protezione civile)**

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Mayotte della Repubblica francese, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto della popolazione colpita dagli eventi in rassegna per garantire le attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio nel territorio interessato dall'evento in rassegna di personale oltre che del medesimo Dipartimento, anche delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di mezzi, attrezzature e materiali, individuati e autorizzati in via bilaterale con le preposte Autorità ovvero nell'ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'articolo 5.
3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 5.

## **Articolo 2**

### **(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)**

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna l'indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea.
2. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché presso la regione Emilia-Romagna e il Centro assistenziale di pronto intervento (C.A.P.I.) di Alessandria, direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza, è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:
  - per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
  - per l'impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
4. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.
5. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.
6. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, per far fronte, *in loco*, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 5.

## **Articolo 3**

### **(Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione)**

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di mezzi, materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
2. All'individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità della Francia, ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nel territorio colpito, da effettuarsi anche per il tramite delle autorità diplomatiche italiane in loco o delle autorità diplomatiche francesi in Italia, che possono essere accompagnate da un verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna.
3. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di cui all'articolo 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.
4. Alla Croce Rossa Italiana è riconosciuto il rimborso delle spese per vitto e alloggio sostenute dal proprio personale impiegato per il contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza.

## **Articolo 4**

### **(Deroghe)**

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, articolo 14;
- disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

## **Articolo 5 (Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite delle risorse autorizzate con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2024 citata in premessa, in relazione al presente contesto emergenziale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabio Ciciliano